



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

SETTORE TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Responsabile di settore Domenico Bartolo SCRASCIA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10059 del 13-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 19115 - Data adozione: 04/09/2025

Oggetto: Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art.23, co.3 della "Disciplina di Piano" del PIT/PPR relativa al Piano Attuativo " per la realizzazione di un centro di ricerca contemplativa", ubicato nel Comune di Castellina Marittima (PI).

Preso atto delle valutazioni relative alla conformazione al PIT/PPR, propedeutiche all'approvazione dell'atto di governo del territorio.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/09/2025

Numero interno di proposta: 2025AD021626

IL DIRIGENTE

Richiamato il D.Lgs.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. ed in particolare l’art.145 “*Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti della pianificazione*” dello stesso decreto;

Considerato che:

- l’art.145, co.3 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. prevede che: “*Le previsioni dei piani paesaggistici [...] sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni [...] sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difforme eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici [...].*”;
- l’art.145, co.4 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. prevede che, i comuni, *conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale;*
- l’art.145, co.5 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. prevede che, la Regione *disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo;*

Richiamata la L.R.65/2014 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i. ed in particolare l’art.33 “*Procedimento per l’approvazione dei piani attuativi*” e l’art.111 “*Approvazione dei piani attuativi*” della medesima legge regionale;

Considerato che:

- l’art.33 della L.R.65/2014 e s.m.i. prevede che: “*1. Per l’adozione e l’approvazione dei piani attuativi di cui al titolo V, capo II, sezioni I e III, si applica l’art.111.*”; “*2. Il responsabile del procedimento allega agli atti da adottare una relazione che dà motivatamente atto della coerenza del piano attuativo con il piano strutturale e della conformità al piano operativo.*”
- l’art.111 della L.R.65/2014 e s.m.i. prevede che: “*3. Dopo l’adozione da parte del comune, [...], è depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni.*”; “*4. Decorso il termine di cui al co.3, il comune approva il piano attuativo motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate [...].*”; “*5. Il piano attuativo è efficace dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURT ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Qualora non siano pervenute osservazioni, il piano diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne dà atto.*”;

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) approvato con delibera di Consiglio Regionale n.37 del 22.03.2015 pubblicato sul BURT n.28 del 20.05.2015;

Richiamato l’art.23 “*Disposizioni transitorie*” co.3 della “*Disciplina di Piano*” del PIT-PPR sopra citato secondo il quale: “*3. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione del presente Piano e fino alla verifica dell’avvenuta conformazione o dell’avvenuto adeguamento dello strumento urbanistico, i Comuni trasmettono alla Regione gli atti relativi ai piani attuativi non ancora approvati e relative varianti che interessano beni paesaggistici. La Regione provvede, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, a svolgere apposite conferenze di servizi con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati, nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici anche al fine di semplificare il successivo procedimento autorizzativo. A seguito di esito positivo di tale verifica,*

il procedimento istruttorio per l'autorizzazione paesaggistica ha ad oggetto la sola valutazione della conformità dei singoli interventi al piano attuativo."

Richiamato l'Accordo fra MIBACT e Regione Toscana stipulato in data 16.12.2016 e successivamente aggiornato in data 17.05.2018;

Richiamato, in particolare, l'art.9 dell'Accordo a norma del quale *le parti si danno reciprocamente atto che non si rende necessaria l'attivazione della Conferenza, prevista dall'art.23 della Disciplina del PIT/PPR, limitatamente alla ipotesi di PAPMAA, con valenza di Piano attuativo (art.74, co.13 della L.R.65/2014 e s.m.i.), che non includa, all'interno del suo perimetro, aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico né preveda interventi localizzati in aree tutelate per legge. Il Responsabile del procedimento urbanistico comunale dovrà dare conto, in forma esplicita, della ricorrenza di entrambe le condizioni sopra citate."*;

Considerato, altresì, che il Comune di Castellina Marittima con nota acquisita al protocollo regionale n. 0548145 del 9/07/25, ha trasmesso la documentazione nonché la richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.23, co.3 della Disciplina del Piano del PIT/PPR per il Piano Attuativo "per la realizzazione di un centro di ricerca contemplativa" *allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici anche al fine di semplificare il successivo procedimento autorizzativo*;

Dato atto che la Conferenza è stata convocata dalla Regione Toscana con nota prot. n. 0618831 del 31/07/2025 cui sono stati invitati a partecipare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, la Provincia di Pisa e il Comune di Castellina Marittima;

Considerato che la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.23, co.3 della Disciplina del PIT/PPR per il Piano Attuativo "per la realizzazione di un centro di ricerca contemplativa", si è tenuta il giorno 25/08/2025 in modalità telematica;

Viste le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.23, co.3 nel corso della seduta sopra citata, il cui verbale è stato acquisito agli atti dell'ufficio ed inoltrato in data 3/09/2025 atti prot. n. 0693099;

Dato atto che a seguito della suddetta seduta il Comune di Castellina Marittima potrà procedere alla approvazione del Piano Attuativo "per la realizzazione di un centro di ricerca contemplativa", dando conto di aver dato adeguata applicazione a quanto richiesto nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi;

Richiamato il D.Lgs.33/2013, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." ed in particolare l'art.7bis, co.3 dello stesso decreto;

DECRETA

1. Di dare atto che la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.23, co.3 della *Disciplina del Piano* del PIT/PPR, tenutasi in modalità telematica nella seduta conclusiva del 25/08/2025 fra la Regione Toscana, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, la Provincia di Pisa e il Comune di Castellina Marittima *allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici anche al fine di semplificare il successivo procedimento autorizzativo* relativo al Piano Attuativo "per la realizzazione di un centro

di ricerca contemplativa”, ha concluso i lavori così come riportato nel verbale sopracitato, acquisito agli atti d’ufficio;

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel proprio sito istituzionale ai sensi dell’art.7bis, co.3 del D.Lgs.33/2013.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE